



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell'opera".

A tale disposizione segue quella prevista dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Presidenziale della Regione Sicilia 31 gennaio 2012, n. 13 il quale prevede che "In tutte le fasi della conferenza di servizi la partecipazione dei soggetti interessati non è sostituita da note o pareri inerenti alla fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, e le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri sono da considerarsi assenti".

Le predette disposizioni, quindi, evidenziano che per la realizzazione di un'opera pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria sia necessario indire, da parte del Responsabile del Procedimento, conferenza di servizi per acquisire tutti i pareri necessari, non solo finalizzati all'approvazione del progetto ma anche alla realizzazione dei lavori.

Infatti, in considerazione della tipologia di intervento e del fatto che lo stesso riguardasse edificio ubicato in zona sismica, era necessario che l'invito fosse rivolto al Genio Civile competente ad esprimersi in merito all'autorizzazione sismica.

Tale adempimento non è stato osservato dall'ente in indirizzo che nell'indire la conferenza di servizi non ha acquisito il parere del Genio civile, ma solo quello igienico sanitario come da documentazione inviata in data 2 maggio 2018.

Appare, quindi, evidente che la verifica e la validazione non potevano essere effettuate né poteva essere approvato il progetto esecutivo, in quanto le procedure poste in essere risultano essere in violazione degli articoli 53 e 55 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Infatti lo stesso articolo 53 del d.P.R. n. 207 del 2010 al comma 2, lett. i) prevede che sia accertata in sede di verifica l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Tale circostanza acquisisce maggior rilievo, considerando che, nemmeno in sede di esecuzione, il progetto appaltato ha ricevuto la necessaria autorizzazione da parte del Genio civile.

Anzi il Comune, appena iniziati i lavori, ha dovuto procedere alla sospensione degli stessi per la redazione di una perizia di variante per errore progettuale, mai approvata, circostanza peraltro conosciuta da questo Ministero solo a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di giornale.

Situazione che sarebbe stata evitata, se in sede progettuale fosse stato acquisito il parere da parte del Genio Civile, come previsto dalla normativa regionale in materia.

Peraltro dalla lettura della documentazione, inviata dalla Commissione di inchiesta nominata dallo stesso ente in indirizzo, sembrerebbe che l'ente fosse già a conoscenza degli